

# COMUNE DI ERBA

Provincia di Como

**AREA AMMINISTRATIVA**  
**GESTIONE RISORSE UMANE**



## **AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE**

N. **8** del **19 Marzo 2024**

Dipendente:	<b>MANDAGLIO FIORELLA</b>
Profilo Professionale:	<b>FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE – AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
Unità Organizzativa:	<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>
Oggetto:	<b>RELATORE ALL'INCONTRO IN QUALITA' DI ESPERTO IN MATERIA DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO PRESSO ITC DI BOSISIO PARINI IL GIORNO 20/03/2024</b>
Ente conferente:	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI (LC) CON SEDE IN BOSISIO PARINI VIA ANDREA APPIANI, 10 - 23842- C.F. 82003400130</b>

### **Destinatari**

- Originale
- Dipendente: Fiorella Mandaglio
- Dirigente: Giovanni Marco Giglio
- Servizio Ispettivo (Polizia Locale)
- Altri: \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge nr.241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto sindacale n. 73 del 22/09/2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico dirigenziale dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATO l'articolo 98 della Costituzione della Repubblica Italiana il quale sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'articolo 53 "Incompatibilità, cumulo d'impieghi ed incarichi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" i quali dettano disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi;

VISTA la Legge 23.12.1996 Nr. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 56, 56 bis, 60, 61 e 62 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale ed al regime di incompatibilità dei pubblici dipendenti;

VISTO l'articolo 6 del D.L. n. 79 del 28.03.1997, convertito in Legge n. 140 del 28.05.1997 il quale, oltre ad aver introdotto gli articoli 56-bis e 58-bis dell'articolo 1 della Legge 662/1996, disciplina le sanzioni per soggetti pubblici e privati che, non ottemperando agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi, si sono avvalsi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici a cui non sia stata concessa l'autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3/1997 (Legge 23 dicembre 1996 n. 662 articolo 1, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle incompatibilità);

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.6/1997 ad oggetto "Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, L.662/1996";

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 16 dicembre 1998 ad oggetto "Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti - Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 3 87/1998";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. n. 198/CD/2001, del 31.05.2001;

VISTO il Capo 9 "Incompatibilità" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la richiesta pervenuta all'Ufficio Gestione Risorse Umane in data 13/03/2024 con la quale la dipendente Fiorella Mandaglio (d'ora in avanti "*il dipendente*") in servizio presso il Settore Polizia Locale con il profilo professionale di "Funzionario di Polizia Locale"- Vice Commissario di Polizia Locale, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'incarico saltuario a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Bosisio Parini (Lc) con sede in Bosisio Parini via Andrea Appiani, 10 - 23842- c.f. 82003400130 in qualità di relatore dell'incontro "Sociale e web reputation: non è solo un gioco di immagini" che si terrà il 20/03/2024, specificando che l'attività è svolta a titolo oneroso e il compenso previsto ammonta ad € 150,00;

CONSIDERATO che Il dipendente nella propria nota ha dichiarato che l'incarico in questione:

- costituisce motivo di crescita professionale, anche nell'Interesse dell'Ente, in quanto l'attività è afferente alla prevenzione/contrasto del cyberbullismo ed alla divulgazione dell'educazione digitale;
- è svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisce con l'ordinaria attività svolta nell'ente e non sussistono motivi di incompatibilità con le attività attualmente prestate;

- non è in contrasto con gli interessi dell'ente;
- è a titolo oneroso (compenso previsto € 150,00);
- è saltuario ed occasionale;
- è svolta al di fuori della sede comunale di servizio, senza utilizzare risorse umane o strumentali del Comune di Erba;

DATO ATTO che Il dipendente nella propria nota ha inoltre dichiarato che:

- saranno, in ogni caso, assicurate prioritariamente tutte le attività rientranti nel proprio rapporto di lavoro con il Comune di Erba, anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa pregiudicare dette attività;

VERIFICATE:

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto, o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con le funzioni ed i compiti più specificatamente svolti dal dipendente nell'ufficio di appartenenza che possano pregiudicare l'indipendenza e l'imparzialità del dipendente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- la compatibilità dell'attività oggetto dell'incarico con gli interessi generali, il prestigio e l'immagine del Comune di Erba;
- la compatibilità dell'attività oggetto dell'incarico con il carico di lavoro del dipendente ed il recupero psico-fisico;

VISTO che la richiesta di autorizzazione rispetta quanto stabilito dal Capo 9 "Incompatibilità" del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal proprio Dirigente in calce alla nota stessa, il quale ha verificato:

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto, o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con le funzioni ed i compiti più specificatamente svolti dal dipendente nell'ufficio di appartenenza che possano pregiudicare l'indipendenza e l'imparzialità della dipendente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- la compatibilità dell'attività oggetto dell'incarico con gli interessi generali, il prestigio e l'immagine del Comune di Erba;
- la compatibilità dell'attività oggetto dell'incarico con il carico di lavoro del dipendente ed il recupero psico-fisico;

DATO ATTO che ai sensi dell'Atto datoriale n. 20 del 22.08.2023 responsabile del procedimento è Laura Giacomelli – "Istruttore Amministrativo";

## **AUTORIZZA**

Per i motivi meglio specificati in premessa, la dipendente Fiorella Mandaglio (d'ora in avanti "il dipendente") in servizio presso il Settore Polizia Locale con il profilo professionale di "Funzionario di Polizia Locale"- Vice Commissario di Polizia Locale, allo svolgimento dell'incarico saltuario in qualità di relatore dell'incontro "Sociale e web reputation: non è solo un gioco di immagini" che si terrà il 20/03/2024 a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Bosisio Parini (Lc) con sede in Bosisio Parini via Andrea Appiani, 10 - 23842- c.f. 82003400130;

Ai sensi del Capo 9 "Incompatibilità" del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

- L'attività non può assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al rapporto di lavoro dipendente.
- L'attività di collaborazione, se prestata presso altri enti pubblici si configura come attività extraistituzionale.
- L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve interferire con l'ordinaria attività svolta nell'ente.
- L'attività non deve essere in conflitto con gli interessi dell'ente.
- L'attività, se di progettazione, deve essere resa al di fuori del territorio dell'Ente.
- L'attività deve essere svolta al di fuori della sede comunale di servizio, senza utilizzare risorse umane o strumentali dell'amministrazione comunale.

- L'attività deve essere svolta con assoluta saltuarietà ed occasionalità, nel breve periodo: è consentita una sola proroga dell'incarico al fine di permettere il completamento dell'attività.
- Il cumulo con gli incarichi già autorizzati non deve arrecare pregiudizio all'esercizio delle funzioni del dipendente a causa della accentuata onerosità e gravosità degli incarichi stessi.

Si precisare ancora che, la sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione dovrà permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca della presente autorizzazione.

Il Comune di Erba si ritiene comunque sollevato da ogni responsabilità per atti predisposti e/o sottoscritti, per fatti o inadempienze compiuti/e dal dipendente nell'ambito dello svolgimento dell'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è rilasciata sul presupposto che l'Istituto Comprensivo di Bosisio Parini in relazione all'incarico conferito, rispetti la vigente normativa in materia di incarichi, limiti e vincoli di finanza pubblica.

Si trasmettere copia del presente provvedimento:

- al dipendente interessato;
- all'Ente utilizzatore **Istituto Comprensivo di Bosisio Parini**, unitamente al modulo "Anagrafe delle Prestazioni" che dovrà essere restituito al Comune di Erba - Ufficio Gestione Risorse Umane **entro quindici giorni dall'erogazione del compenso** (comma 11, articolo 53 del D.Lgs. 165/2001).
- al Servizio Ispettivo, presso il Comando Polizia Locale, per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
**Dott. Daniele Fabbrocino**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*